

STATUTO

TITOLO I°

ORDINAMENTO GENERALE - DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita la Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA"

per: la rappresentanza e la tutela sanitaria e morale delle persone affette da diabete.

La sua sede è in Brescia via Galileo Galilei n.20 ed ha una durata illimitata.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione stampa un proprio notiziario per l'informazione di tutti gli associati con titolo "La Voce del Diabetico."

Art. 2

Sono compiti specifici dell'Associazione:

- a) rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti di Assistenza;
- b) allargare l'Associazione dei diabetici da Provinciale a Regionale;
- c) studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento e il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio provinciale;
- d) curare il problema dell'orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza invalidante e del trattamento di quiescenza degli invalidi;
- e) promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- f) riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete, studiarne i problemi e soprattutto per quanto attiene l'inserimento dei soggetti diabetici nella vita associata;
- g) instaurare i rapporti con la scuola;
- h) seguire l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici per diabetici;
- i) organizzare per gli associati e loro familiari incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;
- l) promuovere riunioni e corsi per diabetici, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie per questi ultimi o altri mezzi idonei alla loro istituzione.

TITOLO II°

SOCI E ORGANIZZAZIONE

Art. 3

Possono essere soci ordinari le persone affette da diabete comprovato. All'Associazione possono aderire anche soci onora-



*[Handwritten signature]*

ri anche non affetti da diabete.  
Gli ammalati minorenni sono legalmente rappresentati ai sensi di legge.

La qualifica di socio ordinario si consegue con una richiesta presentata con apposita scheda ed accettata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo, a suo giudizio insindacabile.  
Il socio si impegna a sottostare agli obblighi statutari e alle deliberazioni dei previsti organi collegiali.

Art. 4

I soci versano ogni anno una quota sociale la cui entità viene di anno in anno stabilita dagli organi statutari in misura sufficiente a far fronte alle spese ed oneri dell'Associazione.

Art. 5

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola col versamento della quota sociale.  
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso di spese a coloro che svolgano determinati compiti su indicazione o richiesta degli organi statutari e nella misura da questi ultimi prevista.

TITOLO III

ORGANI

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:  
L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Proibiviri.

Art. 7

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.  
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno, entro il 30 novembre, mediante avviso sulla stampa locale o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.  
L'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere: l'ordine del giorno - l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora - l'indicazione della seconda convocazione.  
Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.  
L'Assemblea ordinaria può comunque essere convocata con le modalità di cui sopra, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.  
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata, sempre con le stesse modalità, per le modificazioni che concernano il presente statuto.

Art. 8

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

*Bonardi  
Giuseppe*



In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'intervento all'Assemblea è personale.

E' ammessa delega ad altro socio.

Ogni intervenuto non può avere più di cinque deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni possono venire prese a scrutinio segreto o peralzata di mano a insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea.

Per le nomine degli organi sociali sempre a scrutinio segreto.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non vengono computate ad ogni effetto.

Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci.

#### Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che può delegare un componente del Consiglio.

Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Consigliere, su designazione del Consiglio, e le svolge per tutta la durata in carica di quest'ultimo.

#### Art. 10

Compiti dell'Assemblea ordinaria annuale sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- discutere la relazione annuale;
- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno seguente;
- eleggere i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- deliberare su ogni altro argomento demandato alla Assemblea dallo statuto e posto all'ordine del giorno.

#### Art. 11

Il Consiglio direttivo eletto tra i soci, è formato da sette membri, cui va aggiunto un membro ogni cinquecento soci. I medesimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Sono compiti del Consiglio:

- eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, un Consigliere Tesoriere ed il Segretario entro otto giorni dalle elezioni;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'acquisto e vendita di beni immobili delegando in tal senso il Presidente pro-tempore;
- deliberare sulla ammissione dei soci;
- determinare le quote annuali.

Fa parte di diritto del Consiglio con potestà di voto un Consulente Sanitario, nominato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente; il Consulente Sanitario deve avere i requisiti di legge per la Diabetologia.

#### Art. 12

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio stesso.

Alle adunanze del Consiglio il Presidente può invitare per consultazioni e pareri anche persone non componenti il medesimo senza però facoltà di deliberare.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti, compreso il Presidente e le deliberazioni devono essere palesi e prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Un'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

#### Art. 13

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario.

Ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente. In caso di urgenza disimpegna i compiti del Consiglio, le relative decisioni verranno però portate per la ratifica alla prima riunione di questo.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### Art. 14

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, anche fra persone non socie. Le medesime nominano nel loro seno, un Presidente. Essi controllano l'amministrazione e i bilanci consuntivi.

Compilano una relazione da presentare all'Assemblea Generale.

#### Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea in numero di tre, anche fra persone non socie. Interviene e delibera su eventuali divergenze o controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione impegna come tale l'accettazione del giudizio del Collegio dei Probiviri.

### TITOLO IV°

#### PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO

#### Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisto lasciati o donazioni o altrimenti vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio dovrà redigersi l'inventario del patrimonio sociale a cura del Consigliere Tesoriere.

#### Art. 17

Sono entrate dell'Associazione:

- a) le quote sociali;
- b) gli interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- c) le somme riscosse per qualsiasi altro titolo.

#### Art. 18

Il Consigliere Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione conformemente alle direttive del Consiglio, redige lo

schema del bilancio preventivo e compila il consuntivo.

Art. 19

Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

I verbali delle riunioni vanno redatti su apposito libro verbali dal Consigliere Segretario che ne cura la conservazione.

Art. 21

Lo scioglimento eventuale dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, osservate in ogni caso le norme di cui agli artt. 7-8-9, richiedendosi il voto favorevole di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento i beni che residuano dopo la conclusione della liquidazione verranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.


Art. 22

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un consulente legale; tale consulente può essere anche non diabetico.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.

Bozardi Giuseppe



Copla conforme al suo originale ed allegata nei miei atti, composta di  
3 fogli, da me Bruno Barzefroiti, notaio, rilasciata in Brescia il 5.11.1997  
per gli usi consentiti dalla legge.



*[Handwritten signature]*

339. 8580754

Dot. Carletti m.